

**FOGLIO INFORMATIVO DEL CONTRATTO DI
"GARANZIE RICEVUTE DALLA BANCA - FIDEIUSSIONE SPECIFICA LIMITATA
(FIDEIUSSIONE A GARANZIA DI SPECIFICHE OPERAZIONI BANCARIE, CON LIMITAZIONE D'IMPORTO)"
AGGIORNAMENTO: GENNAIO 2018**

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica: Banca 5 S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale: via Bisceglie 120, 20152 MILANO - Numero Verde:
Consumatori 800.999.515, Imprese 800.813.813, Fax +39.02.366.10.220 - e-mail:
info@banca5.com, PEC: banca5@pec.banca5.com - Indirizzo internet: www.banca5.com -
Capitale Sociale: € 30.000.000,00 i.v. R.E.A. 1821728 - Codice ABI 03385 - iscritta all'Albo

delle Banche al n. 5692 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Società partecipante
al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) Codice Fiscale
05435910962, Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi - Appartenente a: Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi
Bancari - Socio Unico, Direzione e Coordinamento: Intesa Sanpaolo S.p.A.

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

Nome e Cognome/Ragione Sociale _____

Indirizzo Sede
(via/piazza e num. civico) _____

Qualifica _____

Iscrizione ad Albi o Elenchi _____

Numero Delibera Iscrizione all'Albo/ Elenco _____

E-Mail _____

Telefono _____

CHE COS'È LA FIDEIUSSIONE SPECIFICA LIMITATA

CARATTERISTICHE:

La fideiussione è il contratto con il quale un soggetto, "Fideiussore" garantisce la Banca, per l'adempimento di un'obbligazione di un altro soggetto ("Debitore Principale"), qualora questi non adempia. In particolare, la Fideiussione Specifica garantisce alla Banca i debiti che il Debitore Principale ha assunto nei confronti della Banca stessa in dipendenza di una o più operazioni, nonché di uno o più fidi o finanziamenti, specificamente individuati e indicati, ("specificata"). La Fideiussione viene rilasciata con riferimento ad uno specifico limite massimo, contrattualmente definito ("limitata").

La garanzia è di natura personale, per cui il Fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio. Il Fideiussore è obbligato in solido con il Debitore Principale al pagamento del debito. Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito.

PRINCIPALI RISCHI:

Tra i principali rischi, va tenuto presente quanto segue:

- il contratto obbliga al pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal Debitore Principale in caso di inadempimenti di quest'ultimo;
- il contratto comporta la possibilità per il garante di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal Debitore Principale garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia);
- spetta al Fideiussore tenersi aggiornato sull'evoluzione della posizione garantita;
- qualora il Fideiussore sia coniugato in regime patrimoniale di comunione dei beni, il contratto impegna oltre che il proprio patrimonio anche quello del coniuge;
- il Fideiussore impegna anche i suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo;
- in caso di presenza di più garanti, ognuno di essi risponde per l'intero Debito Garantito.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sotto riportate non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte. Il rilascio della Fideiussione Specifica Limitata avviene in forma gratuita.

VOCI DI COSTO	IMPORTO
Interessi di mora	Nella misura applicata al debitore principale al momento della costituzione in mora
Commissioni per il rilascio della garanzia	€ 0,00
Spese per l'istruttoria sulla garanzia	€ 0,00
Spese per la revisione della garanzia	€ 0,00
Spese per il rinnovo della garanzia	€ 0,00
Spese per invio comunicazioni (comprese quelle ex art.118 e 119 D. Lgs. 385/93)	€ 0,00
Spese per ricerche effettuate per richieste di documentazione bancaria (ai sensi art.119 del D. Lgs. n. 385/93)	€ 0,00
Spese per visure ipotecastiche e pregiudizievoli, per nominativo (garanti)	€ 0,00
Rimborso spese informativa precontrattuale	€ 0,00
Imposta di bollo	Nella misura vigente

RECESSO E RECLAMI

RECESSO:

Nel caso la presente garanzia venga rilasciata per apertura di credito a tempo determinato, come pure per ogni altro affidamento di cassa o di firma pure a tempo determinato, il Fideiussore non può recedere nel corso dell'operazione dalla garanzia prestata, che rimane valida ed efficace fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita. La fideiussione garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali dell'operazione, salvo che il Fideiussore, almeno dieci (10) giorni lavorativi bancari prima della scadenza originaria o prorogata, non abbia avvisato la Banca – con lettera raccomandata a/r - che non intende garantire le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe.

Nel caso la presente garanzia venga rilasciata per apertura di credito a tempo indeterminato, come pure per ogni altro affidamento di cassa o di firma pure a tempo indeterminato, il Fideiussore - senza spese, né oneri a suo carico - può recedere dalla garanzia dandone notizia alla Banca con lettera raccomandata a/r.

La dichiarazione di recesso sarà opponibile alla Banca solo quando siano trascorsi almeno dieci (10) giorni lavorativi bancari dal ricevimento e, per quanto concerne i rapporti di apertura di credito, sia anche decorso il termine di presentazione degli assegni emessi dal Debitore Principale e ancora in circolazione. Il Fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del Debitore Principale in essere al momento in cui il recesso è divenuto efficace, di ogni altra obbligazione che avesse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato.

Nel caso in cui il Fideiussore riveste la qualità di Consumatore e il presente Contratto sia stato concluso con l'ausilio di tecniche di comunicazione a distanza, il Fideiussore medesimo ha facoltà di recedere, senza spese e senza dovere indicare il motivo, entro 14 gg. dalla conclusione del Contratto stesso. Il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata a/r.

Il tempo massimo per la chiusura del rapporto di garanzia è pari a trenta (30) giorni successivi alla richiesta del Fideiussore di rilascio della dichiarazione liberatoria, al cui invio la Banca provvede, nello stesso termine, se si sono verificate le relative condizioni (pagamento del debito; accordo tra la Banca e il Fideiussore di liberare quest'ultimo; ecc.).

In caso di recesso del Fideiussore, ove consentito, i tempi massimi di chiusura del rapporto coincidono con il termine entro il quale ha effetto la comunicazione di recesso, secondo quanto previsto dal precedente art. 4 "Recesso del Fideiussore".

RECLAMI:

I reclami devono essere inviati all'Ufficio Reclami della Banca (che risponde entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo) all'indirizzo:

Banca 5 S.p.A. – Ufficio Reclami
Casella Postale 14284 - Milano 65 – 20146 Milano MI
ufficio.reclami@banca5.com
ufficioreclamo@pec.banca5.com

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 (sessanta) giorni, può rivolgersi all' Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, il sito www.banca5.com, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca.

La Banca ed il Cliente, prima di ricorrere al giudice, devono, qualora inderogabilmente previsto dalla Legge pro-tempore vigente, esperire il tentativo di mediazione obbligatoria rivolgendosi a:

- Conciliatore BancarioFinanziario. Il regolamento della procedura è a disposizione del Cliente che ne faccia richiesta ed è consultabile anche sul sito internet del Conciliatore Bancario, www.conciliatorebancario.it e sul sito www.banca5.com;
- altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria, il cui elenco è disponibile sul sito internet corrispondente al dominio www.giustizia.it;
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Il Cliente ha altresì diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

BANCA: è Banca 5 S.p.A.

FIDEIUSSORE O GARANTE O CLIENTE: il/i soggetto/i individuato/i nella Sezione B, che rilascia/ rilasciano la fideiussione a favore della Banca.

DEBITORE PRINCIPALE (O GARANTITO): è il Soggetto (persona giuridica, ditta individuale o persona fisica) individuato nella Sezione B, del quale Banca 5 abbia accettato la richiesta di apertura del rapporto di conto corrente e/o dei connessi servizi (ad esempio: aperture di credito in conto corrente, finanziamenti), per il quale il Fideiussore garantisce l'adempimento in favore della Banca.

CONTRATTO: si intende il presente contratto, a seguito del suo perfezionamento.

ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO: organismo collegiale, al quale la Clientela può rivolgersi per la risoluzione delle controversie insorte con la Banca.

PARTI: Banca 5 e il Cliente.

IMPORTO MASSIMO GARANTITO: è la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il Fideiussore si impegna a pagare alla Banca in caso di inadempimento del Debitore Principale.

GARANZIA: è la presente Fideiussione Specifica Limitata.

REVIVISCENZA DELLA GARANZIA: consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione, qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla Banca siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati.

SOLIDARIETÀ TRA FIDEIUSSORI: è il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo Debitore Principale in forza del quale il

creditore (la Banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del Debitore medesimo.

REGRESSO: il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, dopo avere pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla Banca.

CONSUMATORE La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

MICROIMPRESE Imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

NON CONSUMATORE Categoria che comprende tutti i soggetti che non sono consumatori né microimprese.

DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE: in presenza di determinati eventi pregiudizievoli riguardanti il debitore, il creditore può chiedere immediatamente quanto dovuto, senza attendere la scadenza prevista.

INTERESSI MORATORI: importo che il Fideiussore deve corrispondere in caso di suo ritardo nel pagamento di quanto da lui dovuto in qualità di garante.

TERMINI DI PRESENTAZIONE: sono i termini temporali previsti dalla normativa in tema di assegno per la presentazione degli assegni bancari ai fini del loro pagamento.